ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/47/CE, IN MATERIA DI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA

Art. 5

Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno

Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4.

Versione in vigore dal 30 luglio 2004, non più in vigore dal 6 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-170-2004/art-5-potere-di-disposizione-delle-attivita-finanziarie-oggetto-del-pegno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it